



## **REGOLAMENTO AZIENDALE**

### **PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE (POA)**

**(D.L. 12/11/2001 n. 402, convertito con Legge 8/1/2002, n. 1)**

## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE DEL PERSONALE SANITARIO DEL COMPARTO**

### **Art. 1**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di espletamento di prestazioni orarie aggiuntive (POA) del personale sanitario del comparto, con riferimento al D.L. 402/2001, convertito con L.1 del 08/01/2002 e ss.mm.ii.

L'attività in regime di prestazione aggiuntiva può essere definita come l'erogazione di prestazioni ad integrazione delle attività istituzionali la cui esecuzione risulti formalmente concordata, in via eccezionale e temporanea e oltre l'orario di servizio, tra l'Azienda e le équipe interessate nel rispetto della normativa di riferimento.

Le prestazioni aggiuntive sono effettuate per garantire il livello assistenziale, a copertura di carenze delle risorse professionali indicate ed in attesa della riorganizzazione dei servizi. Le prestazioni aggiuntive non saranno utilizzate per il potenziamento di attività esistenti né per l'apertura di nuove attività. Le stesse saranno remunerate con fondi a carico del bilancio di AST Pesaro Urbino.

L'attività di programmazione delle prestazioni aggiuntive deve essere formalizzata con apposita determina, di cui verrà data informazione alle Organizzazioni Sindacali.

### **Art. 2**

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge 08 gennaio 2002 n. 1 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”*;

CCNL area Comparto Sanità del 2 novembre 2022 che all'art. 7 comma 1 lett. d) attribuisce alle Regioni la possibilità, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, di emanare linee generali di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale;

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* che prevede all'art. 1 comma 2019 *“Per le medesime finalità di cui al comma 218, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,*

*lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi”;*

DGR Marche n. 1205 del 05 agosto 2024 ad oggetto “L.R. n. 19/2022 art. 20 comma 2 lett. e) e art. 7 comma 1 lett. d) del CCNL Area Comparto sanità triennio 2019/2021. Approvazione delle Linee di indirizzo agli Enti del SSR in materia di prestazioni aggiuntive del personale del Comparto sanità”.

### **Art. 3**

#### **PERSONALE AVENTE TITOLO E CONDIZIONI**

E' ammesso a svolgere prestazioni aggiuntive, il personale dipendente del ruolo sanitario del Comparto dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino, su base volontaria, in possesso dei seguenti requisiti:

- in servizio a tempo pieno;
- idoneo alla mansione, ovvero essere idoneo alla mansione con prescrizioni/limitazioni con piano di attività personalizzato, nel caso in cui le attività svolte durante le POA siano compatibili con le prescrizioni/limitazioni individuate ed il piano di attività personalizzato;
- non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione dell'orario di servizio, esclusivamente:
  - a) D. Lgs n. 151/2001;
  - b) assenze per malattie salvo che non avvengano dopo l'effettuazione del turno di POA e che non sia programmata.

In assenza di altre modalità organizzative al fine di garantire la continuità o il recupero delle liste di attesa, potrà essere inserito in prestazione aggiuntiva, il personale che abbia fruito o intenda fruire nel mese di permessi giornalieri ex L. 104/92 e di permessi per diritto allo studio. La prestazione aggiuntiva non andrà svolta nella giornata di permesso.

E' fatto divieto di effettuare prestazioni aggiuntive nelle giornate di assenza per:

1. ferie e riposo biologico (rischio radiologico);
2. malattia e infortunio;
3. sospensione dal servizio;

4. astensione anticipata per maternità;
5. congedo di maternità/paternità/parentale;
6. congedo straordinario art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001;
7. aspettativa a qualsiasi titolo;
8. permessi retribuiti e permessi sindacali che riguardino l'intera giornata;
9. esercizio del diritto di sciopero, se di durata pari a tutto l'arco della giornata;
10. recupero orario;
11. permessi giornalieri ex Legge 104/92;
12. permessi per diritto allo studio.

Le prestazioni aggiuntive sono svolte al di fuori dell'orario di servizio.

Saranno considerate e retribuite come prestazioni aggiuntive solo attività in turni pieni; per turni pieni si intendono le ordinarie turnazioni su 6, 12 o 24 ore giornaliere, ovvero sedute ambulatoriali, di assistenza domiciliare o operatorie secondo gli orari organizzati dall'Azienda e comunque non inferiori alle 3 ore per accesso. Per le prestazioni aggiuntive legate alla riduzione delle liste di attesa, il turno è quello indicato nell'agenda secondo il piano aziendale di riduzione delle liste di attesa.

Ad ogni lavoratore dev'essere garantito come da contratto collettivo, un riposo compensativo ogni sette giorni lavorativi in modo da permettere il godimento di almeno 52 riposi annui; il conteggio progressivo dei riposi va fatto su base bimestrale. Rientra nella responsabilità dei coordinatori il monitoraggio dei riposi goduti.

Nelle riduzioni orarie non saranno considerate le assenze dovute ad aggiornamento e/o formazione professionale. La durata dell'orario di servizio del dipendente non può superare in ogni caso le 12 ore giornaliere e le 48 ore medie settimanali (calcolate sul semestre) orario ordinario, straordinario, delle prestazioni aggiuntive di cui al presente Regolamento. Nell'assegnazione delle POA dovrà comunque essere sempre garantito il rispetto della Legge 161/2014.

#### **Art. 4**

#### **COMPENSO**

La remunerazione delle prestazioni aggiuntive avviene con fondi del bilancio dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino e con eventuali appositi finanziamenti regionali.

Lo svolgimento dell'attività in prestazione aggiuntiva, comporta un compenso aggiuntivo al personale coinvolto, determinato in base alla normativa vigente nel momento di svolgimento della prestazione aggiuntiva.

## **MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

La direzione delle Professioni Sanitarie dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino, tenuto conto del tetto di spesa consentito, verifica per ciascun Dipartimento/Distretto le prestazioni aggiuntive assegnabili a seguito del verificarsi delle seguenti motivazioni:

- Assenze per malattia così come disciplinate dalla DGRM n. 1072/2002;
- Assenze per maternità non altrimenti sostituibili, fermo restando che è facoltà dell'Azienda riorganizzare l'offerta assistenziale o le modalità organizzative del servizio;
- Assenze per aspettativa non altrimenti sostituibili, fermo restando che è facoltà dell'Azienda riorganizzare l'offerta assistenziale o le modalità organizzative del servizio.

I dipendenti interessati compilano il modulo di adesione volontaria, che sarà trasmesso in copia alla Direzione Professioni Sanitarie, che effettuati i controlli circa la sussistenza dei requisiti per accedere alle POA, trasmette ai singoli coordinatori del personale del ruolo sanitario, gli elenchi dei dipendenti in possesso dei requisiti e quindi utilizzabili per l'effettuazione delle POA. Le adesioni o le eventuali rinunce dei dipendenti potranno pervenire anche successivamente in corso d'anno e tali manifestazioni di volontà integreranno di volta in volta gli elenchi vigenti.

Sulla scorta delle adesioni volontarie raccolte e dell'idoneità accertata dal Dirigente delle Professioni Sanitarie, il coordinatore predispose la programmazione dell'orario aggiuntivo, con possibilità di utilizzo fin dal 1° giorno di assenza, rientrando nei criteri sopraindicati e con le modalità della ordinaria programmazione, osservando un principio di equa rotazione del personale.

Nell'ipotesi in cui i dipendenti aderenti non siano sufficienti a garantire la copertura del fabbisogno determinato all'interno della U.O. e del Dipartimento/Distretto stesso, il Coordinatore di Dipartimento/Distretto si farà carico di verificare la disponibilità di personale in servizio presso altra Unità Operativa afferente ad altro Dipartimento/Distretto.

Si stabilisce che in sede di prima applicazione sarà predisposto apposito avviso per stabilire l'adesione volontaria alle POA a tutto il personale interessato.

## **Art.6**

### **TIMBRATURA**

Le prestazioni aggiuntive saranno rilevate dall'apposita timbratura con un codice univoco comunicato a cura dell'UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane e della UOC Gestione Risorse Umane.



Il personale sarà remunerato a condizione che sia stato assolto il debito orario giornaliero e mensile individuale. Il dipendente deve presentare un saldo orario positivo nel cartellino mensile, da valutarsi tenendo conto anche degli eventuali debiti orari non recuperati sia con riferimento all'anno corrente che agli anni precedenti. Per il personale che opera su turni con articolazione plurimensile (ovvero personale con turno articolato su più settimane che si conclude nel mese successivo) è prevista la possibilità di compensazione di eventuali debiti orari nei limiti della ordinaria oscillazione del turno.

Il pagamento delle POA sarà effettuato previa autorizzazione, successivamente all'espletamento dei necessari controlli anche sull'assolvimento del debito orario da parte del Coordinatore e della Direzione Professioni Sanitarie.

La verifica bimestrale dell'andamento dell'utilizzo delle prestazioni orarie aggiuntive sarà effettuata dalla Direzione Professioni Sanitarie con il servizio personale e ne verrà data apposita informativa sindacale.

#### **Art.7**

#### **NORMA FINALE**

Il presente regolamento decorrerà dalla data di recepimento con Determina del Direttore Generale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.